



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari

Ai Signori Direttori delle Scuole di formazione
e degli Istituti di istruzione

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria generale e del
coordinamento interistituzionale

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
per il successivo inoltro alle organizzazioni sindacali

Oggetto: Visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria posto in aspettativa per infermità.

Ulteriori chiarimenti.

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti in merito all'individuazione del medico incaricato dall'Amministrazione ad effettuare le "visite di controllo" nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria collocato in aspettativa per infermità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Pertanto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in merito alla circolare 1° ottobre 2024, n. 40731.

In via preliminare si evidenzia che, come noto, per esigenze connesse alla peculiarità dei servizi del personale comparto sicurezza/difesa, con la circolare n. 54841-2011 dell'8 febbraio 2011 sono state impartite disposizioni particolari in merito alla competenza del D.S.S. (Dirigente Sanitario) in base alla direttiva DIFESAN n. 5000/2007 della Direzione Generale di Sanità Militare.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 15, commi 15 e ss., del decreto legge 22 aprile 2023, n. 443, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74 concernenti l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria e, dunque, dell'assunzione dei medici del Corpo medesimo, per le visite di controllo le Direzioni e gli Uffici potranno avvalersi:

- del Dirigente Sanitario individuato nella figura del medico incaricato che, per quanto sancito dalla conferenza unificata Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, è deputato alle prestazioni medico-legali per il personale del Corpo.
- dello strumento delle convenzioni in applicazione dell'art. 19-ter, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 che prevede “... ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1¹, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze”.

¹ Art. 19-ter, comma 1, d.lgs 146/2000 “1.....a)accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b).....assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria; c)attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo; d).... attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; f)....istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria; g)”.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Si ribadisce che il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'interessato o d'ufficio. Nel caso si tratti di collocamento a domanda, la richiesta dovrà essere inoltrata all'autorità competente ad emettere il provvedimento corredata da un certificato medico nel quale deve essere specificata l'infermità e la presumibile durata di questa.

Dunque, a seguito di tale richiesta corredata da certificato medico, l'Amministrazione dispone la visita di controllo.

Fino a quando non sarà inviata richiesta corredata da certificato medico che specifichi infermità e durata della stessa, resta in vigore l'utilizzo da parte dell'Amministrazione delle visite fiscali.

Le SS.LL., ognuno per la parte di competenza e con le modalità ritenute opportune, sono pregate di attenersi alle direttive sopraindicate e disporre che il contenuto della presente sia portato a conoscenza del personale interessato anche se temporaneamente assente dal servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi